



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento da parte di studenti iscritti ai "Percorsi universitari di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado" presso il Centro multidisciplinare Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco 4, P.IVA/C.F. 01279680480, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a _____, domiciliata per la sua carica presso la suddetta sede, avente i poteri per il presente atto, di seguito "Università";

E

L'Istituto Scolastico _____

Sede legale (Via, Comune, Prov.) _____

CF/P.IVA _____

PEC _____

Nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. _____

Nato/a a _____ (____), il ____/____/____

avente i poteri per il presente atto, di seguito “Istituzione Scolastica”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, d’ora in avanti Dlgs 59/17;

VISTO l’art. 2-bis del Dlgs 59/17 che istituisce il Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie;

VISTO il comma 4 dell’art. 2-bis del Dlgs 59/17 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, d’ora in avanti DPCM 4 agosto 2023;

VISTO l’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023 che definisce le figure e i compiti del tutor coordinatore e del tutor dei tirocinanti;

VISTO l’art. 11 del DPCM 4 agosto 2023 relativo all’elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio nel quale è indicato che per gli anni

scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012;

VISTO il DM 30 novembre 2012, n. 93, “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010” e in particolare l’art. 8 comma 3 che stabilisce che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

VISTO il Decreto interministeriale 28 dicembre 2023, n. 256, concernente la “Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”, nel quale sono definiti i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di tutor dei tirocinanti;

VISTO il decreto 7 febbraio 2024, n. 359, di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024, con il quale l’Università degli Studi di Firenze ha ricevuto l’accreditamento iniziale dei Percorsi universitari di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui agli allegati del DPCM 4 agosto 2023;

VISTO il decreto 22 aprile 2024, n. 620, di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2023/2024;

VISTO il decreto 22 aprile 2024, n. 621, di autorizzazione posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2023/2024;

VISTA la procedura di accreditamento definita dall'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) di riferimento per l'anno accademico 2023/2024 e l'elenco delle istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate per l'anno scolastico 2024/2025;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettoriale Prot. n. 79162 del 26/05/2017, Repertorio n. 401/2017);

VISTO il Decreto Rettoriale n. 707/2024 (Prot. n. 124899 del 31 maggio 2024), con cui l'Università degli Studi di Firenze ha indetto la selezione per l'ammissione ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'A.A. 2023/2024, secondo quanto indicato nel bando (per un totale di 703 posti complessivi);

VISTE le delibere del Senato Accademico del 18 luglio 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023, che approvano il testo della convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche della Toscana da parte di studenti iscritti ai "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" presso l'Università degli Studi di Firenze ai sensi del DM 249/2010 e s.m.i. della durata di 3 anni accademici;

RITENUTO opportuno adeguare il testo della summenzionata convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte di studenti iscritti ai "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" alle specificità dei "Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado";

CONSIDERATO che il Centro di servizi "Teaching and Learning Center -

TLC” dell’Università degli Studi di Firenze (di seguito TLC-UNIFI), al cui interno è stata costituita la speciale sezione autonoma del Centro, afferisce al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI);

VISTO il decreto n. 11642/2024 della Direttrice del FORLILPSI, prot. n. 231785 del 30 settembre 2024, che approva il presente testo;

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è accreditata ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, del DM 93/12 e della procedura dell’USR sopra richiamati;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Firenze nel rispetto del Dlgs 59/2017, del DPCM 4 agosto 2023 e dei DDMM 620/2024 e 621/2024, ha attivato la procedura di istituzione per l’anno accademico 2023/2024 dei "Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è necessario che i Centri stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell’art. 11, comma 1 del DPCM 4 agosto 2023;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. L’Università attiva i Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado richiamati in premessa, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce, ai fini delle attività di tirocinio, quale “soggetto promotore”.

2. L’Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare tirocinanti nelle

classi di concorso e nelle modalità definite dall'art. 11 del DPCM 4 agosto 2023, quale "soggetto ospitante". Ai sensi della procedura di accreditamento richiamata in premessa, l'USR si fa garante che le condizioni e i criteri di cui al citato Decreto n. 93/12 siano posseduti dall'Istituzione Scolastica (compresa l'idoneità del docente a svolgere l'incarico di tutor del tirocinante) che stipula la presente convenzione.

3. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata in premessa, gli iscritti ai Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno svolgere presso l'Istituzione Scolastica l'attività di tirocinio come prevista dall'art. 7 del DPCM 4 agosto 2023, quali "tirocinanti".

Articolo 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti dei Percorsi saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dai tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2024. Si dà atto che, come riportato nel DM 256/2023, i tutor dei tirocinanti sono docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento non inferiore a cinque anni di servizio, individuati sulla base della disponibilità e del curriculum. In ogni caso i tutor sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 4 agosto 2023 e debbono essere docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato, con

non meno di cinque anni di anzianità di servizio.

4. Per ciascun tirocinante, l'Istituzione scolastica ospitante progetta, di concerto con il Coordinatore del Centro ovvero con il Direttore del percorso di formazione iniziale, il percorso di tirocinio diretto.

5. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor coordinatore e del tutor del tirocinante;
- le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della presente convenzione, delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata in ore del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Articolo 3

Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Articolo 4

Per lo svolgimento del tirocinio il **soggetto promotore (Università)** si impegna a:

- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;

fornire la copertura assicurativa con Polizza Infortuni n. Z085534 con “Zurich Insurance”, scadenza al 30/06/2026; nonché fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza Responsabilità Civile n. 420262484 con “Generali Italia”, scadenza al 30/06/2026);

- erogare la **Formazione generale** obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di **quattro ore**, in ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008. Essa dovrà aver luogo prima dell’attivazione del tirocinio, in modalità e-learning (consultare la piattaforma Moodle di Ateneo all’indirizzo <https://formstudelearning.unifi.it/enrol/index.php?id=1213>), e dovrà essere ultimata prima dell’inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell’Università di valutare la validità di eventuali certificazioni relative alla Formazione generale in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti;

- fare pervenire alla Regione (Centri per l’impiego Regionali - ARTI) e/o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione (Ispettorato Territoriale del Lavoro), all’Istituzione Scolastica, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo (Scheda per l’avvio del tirocinio protocollata e sottoscritta dal tutor scolastico del tirocinante, dal tutor universitario coordinatore, dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore del Centro ovvero dal Direttore del percorso di formazione iniziale);

- definire le procedure interne di responsabilità nei confronti dello studente.

Articolo 5

1. Per lo svolgimento del tirocinio il **soggetto ospitante (Istituzione scolastica)** si impegna a:

- individuare e nominare i tutor dei tirocinanti, in applicazione dell'art. 3 comma 2 del decreto 28 dicembre 2023, n. 256;
- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio, per la stesura della relazione finale e per la compilazione dell'*E-portfolio* delle competenze professionali acquisite dal tirocinante;
- in caso di trasferimento/rinuncia del tutor procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- provvedere all'informazione e all'eventuale addestramento secondo quanto disposto ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008;
- erogare la **Formazione specifica** obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008. **La durata della formazione specifica è correlata al livello di rischio a cui è esposto il tirocinante, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante (solo nei casi previsti dalla normativa vigente, la formazione specifica può essere erogata anche in modalità e-learning).** Essa dovrà aver

luogo prima e nell'imminenza dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell'Istituzione scolastica di valutare, sotto la propria responsabilità, la validità, l'adeguatezza e la sufficienza di eventuali certificazioni relative alla Formazione specifica in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti;

- nel caso risultasse necessario dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, quest'ultimo provvede ad avviare il tirocinante a Sorveglianza Sanitaria presso il proprio Medico Competente;

- in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante e l'Istituzione scolastica ospitante si impegnano a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà ai relativi adempimenti presso gli istituti assicurativi. In caso di infortunio consultare le indicazioni riportate nella sezione dedicata del sito web di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/it/studia-con-noi/vivere-luniversita/tirocini/documenti-utili>;

- segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;

- frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 7

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 c. 3 del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, l'Università degli Studi di Firenze si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, attivati per l'a.a. 2023/24 (anno accademico di svolgimento 2024/2025) e, ove istituiti, per l'a.a. 2024/2025 e per l'a.a. 2025/2026.

2. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 250,00 (duecentocinquanta) per corsista ospitato, e comunque non sarà inferiore al 10% del totale accertato dall'Ateneo derivante dalle iscrizioni al corso diviso il numero dei tirocinanti, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 - lett. e) del DM 1 dicembre 2016, n. 948. Qualora il corsista svolga le attività di tirocinio in più scuole, la quota riconosciuta sarà proporzionale al numero di ore svolte presso ognuna di esse.

3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in

un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati.

4. Il versamento dell'importo nelle casse dell'Istituzione Scolastica avverrà mediante girofondi Banca d'Italia, specificare:

- **IBAN Conto di Tesoreria Unica** presso Banca d'Italia, per pagamenti tra Enti Pubblici (27 cifre, non inserire l'IBAN privato dell'Istituto)

| |
|-------|
| <hr/> |
|-------|

- **Codice Conto di Tesoreria n.** (6 cifre - obbligatorio)

| |
|-------|
| <hr/> |
|-------|

Articolo 8

1. Con la presente Convenzione l'Università e l'Istituzione scolastica non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.
2. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate tramite posta certificata.

Articolo 9

Per pubblicizzare le comuni iniziative, l'Università e l'Istituzione Scolastica convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra.

Articolo 10

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Per il soggetto promotore, il titolare del trattamento dati è l'Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4 Firenze, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci quale rappresentante legale.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@adm.unifi.it; protezionedati@pec.unifi.it.

2. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali e sensibili concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

3. I suddetti dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

4. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

5. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679, integrato con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018), l'Università e l'Istituzione Scolastica si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni e i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 11

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni accademici ed entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per i "Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado", attivati per l'a.a. 2023/24 (anno accademico di svolgimento 2024/2025) e, ove istituiti, per l'a.a. 2024/2025 e per l'a.a. 2025/2026.
2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.
4. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra l'Università e l'Istituzione Scolastica.
5. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.
6. Il file pdf della sola convenzione dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica. Sarebbe preferibile apporre la firma digitale in modalità grafica "PADES". La convenzione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC **presidiocapponi@pec.unifi.it**. Dopo la sottoscrizione digitale del Dirigente Scolastico e della Rettrice, il repertorio finale della

convenzione sarà trasmesso alla PEC dell'Istituzione Scolastica ed inserito tra i contratti di Ateneo.

Università degli Studi di Firenze

Istituzione Scolastica

La Rettrice

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Alessandra Petrucci